REGOLAMENTO (CE) N. 3034/93 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1993

recante cessazione delle imputazioni al beneficio delle basi di riferimento da prendere in considerazione per l'anno 1993, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio per taluni prodotti industriali originari della Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III di detto regolamento, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8 ; che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del summenzionato regolamento, la Commissione può prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3917/92, modificato del regolamento (CEE) n. 1028/93 (3), la Romania è stata ritirata a partire dal 1° maggio 1993 dalla lista dei paesi beneficiari riportata all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3831/90 ; che, conseguentemente, il regime preferenziale ai sensi del sistema delle preferenze generalizzate è terminato per questo paese il 30 aprile 1993 ;

considerando che, per i prodotti del codice NC 2917 12 10 originari della Romania, la base di riferimento era fissata a 291 000 ECU ; che il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1993 ha oltrepassato la base di riferimento in questione ;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sulla suddetta base di riferimento nei confronti della Romania per quanto riguarda i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 7 novembre 1993 le imputazioni sulla base di riferimento da prendere in considerazione per il 1993 con regolamento (CEE) n. 3831/90 relative ai prodotti indicati nella seguente tabella, originari della Romania, non sono più ammesse.

Codice NC	Designazione delle merci
2917 12 10	Acido adipico e suoi sali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1993.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 1.